



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

80/2016

Giugno/5/2016 (*)

Napoli 9 Giugno 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n° 15 del 20 maggio 2016 chiarisce che lo svolgimento delle attività stagionali non è computabile ai fini della durata massima dei 36 mesi stabilita per i contratti a tempo determinato.

L'Assaereo (associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo) ha proposto istanza di interpello al fine di conoscere il parere dei tecnici del Ministero su alcuni dubbi sorti, in applicazione del **D.Lgs 81/2015**, in tema di **contratti a termine** in caso di lavoratori impegnati in **attività stagionali**.

In particolare, è stato chiesto il parere circa la non applicazione: degli **intervalli tra un contratto a termine e la stipula del successivo** (art. 21, comma 2); del **limite di durata massima di 36 mesi** (art. 19, comma 2); il **superamento dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato** (art. 23, comma 2).

Il Dicastero del Welfare, con l'interpello n° 15 del 20 maggio 2016, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio Legislativo, rappresenta, *in primis*, che il **D.Lgs. n. 81/2015**, in coerenza con i principi della legge delega, ha provveduto a riformulare in un testo organico le discipline delle diverse tipologie contrattuali, confermando sostanzialmente le regole previgenti.

Con specifico riferimento alla **disciplina del contratto a tempo determinato** si sottolinea altresì che, ai sensi della previgente disciplina di cui all'art. 10, comma 7, lett. b), del **D.Lgs. n. 368/2001**, risultavano **esenti dai limiti quantitativi** di utilizzo fissati dalla contrattazione collettiva le **assunzioni a tempo determinato effettuate per ragioni di stagionalità**, ivi comprese le attività già previste nell'**elenco** allegato al **D.P.R. n. 1525/1963** e successive modificazioni.

A tal proposito, il Ministero, con **circolare n. 18/2014**, aveva peraltro chiarito che "...quanto alle ragioni di "stagionalità" che possono determinare l'esclusione dal computo del lavoratore a termine si evidenzia che – ferme restando le ipotesi già elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 – **ulteriori ipotesi** possono essere rintracciate nell'ambito del **contratto collettivo** applicato, **anche aziendale** (il Legislatore rinvia infatti al citato D.P.R., ma non in via esclusiva)".

A fronte dell'illustrato quadro regolatorio, continua il documento di prassi, si evidenzia come il **Legislatore del 2015 abbia previsto, all'art. 21, comma 2**, che **il regime degli intervalli non trova applicazione** "nei confronti dei lavoratori impiegati nelle **attività stagionali** individuate con **decreto del Ministro del Lavoro** e delle Politiche Sociali, nonché nelle **ipotesi individuate dai contratti collettivi**", salva l'applicazione delle **disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963** nelle more dell'adozione del decreto ministeriale.

Pertanto, **l'attuale quadro regolatorio continua a demandare alla contrattazione collettiva** la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 – da individuare a norma dell'emanando decreto ministeriale – per le quali non operano i limiti di cui all'art. 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2.

Nell'ambito delle "**ulteriori ipotesi**", si continuano ad annoverare, quindi, in ragione dell'ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.

Inoltre, in merito al **secondo quesito** posto, appare corretto ritenere che **i contratti a termine** conclusi per lo svolgimento di **attività stagionali** costituiscano una **eccezione al limite di durata massima** stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali

periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità **non concorrono alla determinazione del limite di durata massima** di cui all'art. 19, comma 1, che opera invece per i **contratti a termine** stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Infine, per **l'ultimo quesito** posto, sulla disciplina aggiuntiva per il **trasporto aereo ed i servizi Aeroportuali**, i tecnici del Ministero, in considerazione della specificità dell'attività svolta, ricordano che, nella fattispecie sono previsti **limiti percentuali ulteriori** per l'attivazione dei **contratti a termine**, rispetto a quelli già stabiliti per la generalità dei datori di lavoro. Tale considerazione, è ribadita altresì nel contesto del Decreto 81/2015, all'art. 55, dove si conferma la **validità** degli ulteriori limiti **fino al 31 dicembre 2016**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / PDN